

Allegato "A" al Repertorio nr. 24920
e alla Raccolta nr. 10406

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A." (in forma abbreviata, di seguito la "Società").

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore unico può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova o altrove purché nel territorio nazionale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, ivi compreso:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, anche per conto terzi, su strada, su rotaia, lacuali, fluviali e marittimi, con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- g) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- h) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;
- i) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- j) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi

compresa la metropolitana;

k) fornitura di servizi tecnici ed amministrativi funzionali alla gestione delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto e della mobilità delle persone e delle cose;

4.2. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore unico, dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 11.426.013,00 (undicimilioniquattrocentoventiseimilatredici virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 221.220 (duecentoventunmiladuecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

6.2. Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 51% dal Comune di Genova o da una Società il cui capitale è posseduto in maggioranza dal Comune di Genova.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto sociale.

7.3. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato del 1%.

Articolo 8 - Obbligazioni

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono emettere prestiti obbligazionari nell'osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e

strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., il Comune di Genova potrà liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni, in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2 e 9.3. e alle condizioni previste per legge, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale, ad enti pubblici territoriali o a società controllate dallo stesso Comune di Genova. Gli eventuali successivi trasferimenti da parte degli aventi causa del Comune di Genova dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 9.2. e 9.3.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. In qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi o mortis causa, in tutto o in parte, le proprie Azioni dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni. In tutti i casi in cui la natura del Trasferimento delle Azioni non preveda un corrispettivo ovvero preveda un corrispettivo diverso da una somma di denaro, il prezzo dell'offerta in prelazione sarà determinato dall'Arbitro di cui al successivo articolo 9.2.3.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui

ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3. Arbitratore. In tutti i casi in cui la natura del Trasferimento delle Azioni non preveda un corrispettivo ovvero preveda un corrispettivo diverso da una somma di denaro, i soci che hanno esercitato la prelazione acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato d'intesa tra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore procederà ex art. 1349, primo comma, c.c. e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni per atto tra vivi o mortis causa diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o competenze tecniche idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale.

9.3.3. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2 in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi dei legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore presente più anziano d'età, ovvero da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla

legge.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

L'Amministratore unico e i consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.2. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 u.c. c.c., convocherà d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori di competenza dell'assemblea e il Comune dovrà provvedere ex art. 2449 c.c. alla nomina degli amministratori di propria competenza. Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.3. Sia l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali fatta eccezione per quanto riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea ovvero di altri organi della società. Spetta al consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico deliberare la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.

15.4. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.5. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori

Articolo 16 - Nomina

16.1 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) di un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione del Comune al capitale della società, comunque non inferiore alla maggioranza degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario di una quota del capitale sociale inferiore al 100%. Assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione un amministratore indicato dal Comune di Genova.

16.2. I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto.

Articolo 17 - Competenza e Deleghe

17.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio nomina un Amministratore Delegato tra i suoi componenti. L'Amministratore Delegato ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2381, 5° comma, c.c., con cadenza almeno bimestrale. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea

17.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

17.3. Non sono delegabili, oltre alle materie riservate per legge al Consiglio o all'Amministratore unico, le seguenti materie:

- a) approvazione dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del personale;
- b) acquisto, vendita, permuta, conferimento, e in genere atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili e mezzi di trasporto pubblico;
- c) partecipazione a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualsiasi modalità effettuato;
- d) investimenti non previsti nei piani strategici e nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, e investimenti previsti in tali piani e/o budget ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di spesa superiori a Euro 1.000.000,00;
- e) assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni superiori a Euro 1.000.000,00;
- f) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- g) nomina dei dirigenti;

h) delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a Euro 500.000,00;

i) contratti tra la Società e uno dei soci (o società controllate, controllanti o soggette allo stesso controllo di uno dei soci, ai sensi dell'articolo 2359 cc.);

j) concessione del gradimento di cui all'articolo 9.3.3.

17.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta

Articolo 18 - Convocazione e Presidenza

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di 2 (due) dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

18.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

18.3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

18.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza del Presidente, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza, dall'Amministratore Delegato, ovvero dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 19 - Deliberazioni

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

19.3. Nonostante quanto previsto al precedente punto 19.2, sulle materie indicate all'articolo 17.3. nonché sulla nomina e revoca dell'amministratore delegato e sull'attribuzione delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 2 (due) membri.

Art. 20 - Compensi e rimborso spese

20.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

20.3. Al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore unico spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

20.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, in successione, all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 - Composizione e Nomina

22.1 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore al 100%. In questo caso, il secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto.

La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n 251.

22.2 L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 23 - Poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea affida tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 - Esercizio Sociale

24.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 25 - Ripartizione degli Utili

25.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

25.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 27 - Foro competente

Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

Articolo 28 - Relazione previsionale aziendale

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170; D.Lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e

straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e al conferimento di incarichi ai dipendenti;
f) il piano annuale degli acquisti.

La Relazione Previsionale aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale.

Relativamente al piano annuale delle assunzioni, la Società dovrà uniformarsi ai criteri previsti per legge.

Articolo 29 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale.

Articolo 30 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 28, 29, 30 e 31 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 31 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Genova, 23 dicembre 2016

F.to Livio RAVERA

F.to Federico CATTANEI - Notaio